

REGOLAMENTO

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE.

Articolo 1 - Oggetto e principi generali di riferimento

Articolo 2 - Compiti e funzioni del/la Garante

Articolo 3 - Requisiti

Articolo 4 - Elezione e durata della carica

Articolo 5 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

Articolo 6 - Decadenza, dimissioni e revoca

Articolo 7 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 8 - Organizzazione, funzionamento e personale

Articolo 9 - Indennità

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Art. 1 - Oggetto e principi generali di riferimento

1. Nell'ambito del Comune di Torino è istituito/a il/la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, di seguito denominato/a "Garante", così come previsto dallo Statuto.
2. Il/la Garante è un organo monocratico che svolge la propria funzione di garanzia in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano i requisiti e le modalità di nomina del/della Garante, le modalità di esercizio delle sue funzioni ed i profili organizzativi e operativi inerenti la sua attività.

Art. 2 - Compiti e funzioni del/la Garante

1. Nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, il/la Garante svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a. ha funzioni di osservazione e di vigilanza al fine di assicurare la piena dignità, il rispetto del dettame costituzionale e il godimento dei diritti fondamentali a tutte le persone private della libertà personale in strutture ubicate nel territorio del Comune di Torino;
 - b. svolge, anche in collaborazione con le altre Autorità di Garanzia del territorio nazionale e con altri soggetti pubblici competenti in materia, un'azione di sensibilizzazione sulla cultura dei diritti, promuovendo e realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione risocializzante delle stesse;
 - c. propone l'adozione di interventi amministrativi da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, anche attraverso il rilascio di pareri in materia richiesti dagli organi comunali;

- d. può, inoltre, proporre alle amministrazioni, e agli enti interessati, di adottare protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni e a favorire il percorso risocializzante e il reinserimento sociale delle persone private o limitate della libertà personale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la/il Garante può visitare le strutture di reclusione o limitazione delle libertà personali, nonché i reparti ospedalieri dove si attuano i trattamenti sanitari obbligatori, siti nel territorio comunale di Torino.
 3. Con riferimento alle strutture di cui al comma precedente, il/la Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e monitoraggio delle condizioni detentive, di trattamento ed ambientali e, ove necessario, sollecita un intervento da parte delle istituzioni competenti. A tal fine, promuove la più ampia attività di sensibilizzazione e collaborazione tra tutte le Autorità competenti, gli Enti e le Associazioni.
 4. Il/la Garante locale, su segnalazione e relativa delega del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, può svolgere compiti assegnati dalla legge a quest'ultimo in specifiche circostanze e per un tempo limitato nell'ottica di potenziare le funzioni di coordinamento delle azioni in tema di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e di monitoraggio capillare dei luoghi e delle condizioni in cui la privazione avviene.
 5. Le persone private della libertà personale hanno diritto ad avere colloqui in modalità riservata e scambiare corrispondenza riservata, anche in modalità informatica, con il/la Garante.
 6. Il/la Garante, rispetto a possibili segnalazioni pervenute, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardanti violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, attraverso la interlocuzione istituzionale con le Amministrazioni competenti del livello locale formula raccomandazioni e richieste, segnala alle Autorità competenti il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle Autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione di ogni tipo, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti.

Art. 3 - Requisiti

1. Possono svolgere il compito di Garante persone di comprovata competenza nel campo educativo, giuridico, dei diritti umani, delle scienze sociali, della tutela dei diritti, dell'inclusione sociale, dell'azione sociale negli Istituti di Prevenzione e Pena e nei centri di Servizio Sociale.
2. Non può svolgere le funzioni di Garante colui/colei che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consiglier/a comunale, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni e province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori regionali, comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice di aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune.
4. Non sono, altresì, eleggibili i soggetti che ricoprono o che hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/la Garante dello specifico territorio comunale.

5. Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
6. In particolare, l'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.
7. La carica di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività che nei fatti pregiudichi o possa potenzialmente pregiudicare l'autonomia, l'indipendenza e l'efficace svolgimento delle funzioni proprie dell'Ufficio o che, a qualsiasi titolo, possa costituire conflitto d'interesse di qualsiasi natura, anche non patrimoniale. Il conflitto di interessi implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati, interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubbliche, in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio delle sue funzioni di garanzia.
8. Il/la Garante si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 4 - Elezione e durata della carica

1. La/il Garante è eletta/o dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto.
2. A tal fine, il/la Presidente del Consiglio Comunale, almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato del/della Garante in carica, pubblicizza tramite apposito avviso/bando contenente i requisiti, il termine di presentazione e dovrà esplicitare i criteri di valutazione delle esperienze del curriculum vitae dei/delle candidati/e.
3. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate:
 - da apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del/della candidato/a e di quant'altro ritenuto utili per dare garanzia di indipendenza, probità e competenza;
 - da una dichiarazione attestante l'inesistenza di cause ostative e di situazioni di incompatibilità.
4. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, l'Ufficio della Segreteria del Consiglio Comunale procede a trasmettere le candidature e i relativi curricula ai/alle consiglieri/e comunali.
5. La Conferenza Capigruppo individua la seduta di Consiglio comunale nella quale porre in votazione l'elezione del/della Garante.
6. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale, la votazione avviene in forma segreta, mediante apposita scheda, sulla quale sono annotati i nomi dei/delle candidati/e alla carica di cui al precedente comma 4, con voto limitato ad un/a solo/a candidato/a.
7. È eletto/a Garante il/la candidato/a che ottiene la maggioranza dei tre quarti dei/delle consiglieri/e comunali. Qualora per due votazioni consecutive tale maggioranza non venga raggiunta, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
8. Il/la Garante resta in carica cinque anni dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 7, esercita le sue funzioni sino all'insediamento del/della successore/a ed è rieleggibile una sola volta, secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 8, dello Statuto.

Art. 5 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza

1. Qualora, nel corso del proprio mandato, la/il Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta che fa venir meno i requisiti richiesti dell'articolo 3, ne deve dare comunicazione al Consiglio Comunale.
2. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
3. La nomina di una/un nuova/o Garante, per qualsiasi motivo di cessazione dell'incarico, dovrà essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'incarico.

Art. 6 - Decadenza, dimissioni e revoca

1. La sopravvenienza nel corso del mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità, rilevabile da chiunque, determina l'avvio della procedura di decadenza del/la Garante dalla carica. Entro 10 giorni dalla conoscenza di una causa di decadenza il Consiglio Comunale contesta tale circostanza al/la Garante, che, nei successivi dieci giorni, può presentare osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Il Consiglio Comunale nei successivi 10 giorni delibera definitivamente e ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
2. Qualora il/la Garante non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo/la dichiara decaduto/a.
3. Il/la Garante può essere revocato/a solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, ovvero in casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo. La revoca avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, adottata su proposta di almeno un quinto dei componenti. La votazione della revoca avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei tre quarti dei/delle consiglieri/e comunali.
4. Le deliberazioni di decadenza o revoca devono essere, nel giorno successivo, depositate nella segreteria del consiglio e notificate, entro i cinque giorni successivi, a colui/colei che è stato/a dichiarato/a decaduto/a. Contro le suddette deliberazioni adottate è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
5. Le dimissioni dall'Ufficio di Garante, indirizzate al/alla Presidente del Consiglio Comunale, sono efficaci dal momento in cui vengono assunte al Protocollo del Comune di Torino.
6. A seguito della decadenza, delle dimissioni o della revoca, è avviato il procedimento di nomina di una/un nuova/o Garante la quale, indipendentemente dal motivo di cessazione, dovrà essere effettuata entro 120 giorni dal termine dell'incarico.

Art. 7 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il/la Garante riferisce al/alla Sindaco/a, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. Il/la Garante è convocato/a nelle Commissioni Consiliari competenti ogni qualvolta si affrontano temi legati alle persone private della libertà personale e può comunque riferire e richiedere

iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 2.

3. Il/la Garante relaziona annualmente al Consiglio Comunale in merito alla propria attività e trasmette al Consiglio Comunale una relazione scritta. Tale relazione è pubblica e può essere presentata dal/la Garante ai soggetti che a qualunque titolo si occupano di privazione della libertà personale. Alla relazione deve essere data adeguata pubblicità.

Art. 8 - Organizzazione, funzionamento e personale

1. Al/Alla Garante, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, è assicurata una struttura organizzativa composta da personale dipendente del Servizio Consiglio comunale di supporto, personale e risorse finanziarie, oltre a idonei locali, dotati delle relative forniture di arredo, tecniche e strumentali, con le relative attività di manutenzione e pulizia.

Art. 9 - Indennità

1. Al/la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale spetta un'indennità di funzione forfetaria pari al 20,5% dell'indennità spettante al/alla Sindaco/a, comprensiva di tutte le ritenute previste dalla legislazione vigente.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana sulla riservatezza e della normativa generale europea sulla Protezione dei Dati (GDPR).